



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

ORDINANZA N° 18 /2020

**MISURE ADDIZIONALI INERENTI IL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A
BORDO DELLE NAVI IN SOSTA NEL PORTO DI VENEZIA**

Il Comandante del porto e Capo del circondario marittimo di Venezia

- VISTA** la nota s.n. del 15.03.2020, con la quale la Guardia ai Fuochi del Porto di Venezia S.coop.p.a ha comunicato l'impossibilità di garantire la completa efficienza operativa del servizio integrativo antincendio nel porto di Venezia, a causa della situazione contingente correlata all'emergenza Covid-19, evidenziando ad ogni buon fine, che l'espletamento dei prossimi servizi potrà comunque essere assicurato con l'impiego di almeno un operatore abilitato;
- VISTA** la nota 7661, in data 19.03.2020, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco inerente le indicazioni di natura tecnico-operativa volte a rimodulare temporaneamente il servizio integrativo antincendio nel porto di Venezia, al fine di garantire comunque le attività di vigilanza, scoperta, allarme e primo intervento a bordo delle navi in sosta nel porto di Venezia, che trasportano e movimentano merci pericolose infiammabili ovvero svolgono lavori con fiamma;
- VISTA** la Legge 13 maggio 1940, n. 690, concernente l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTO** l'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850, recante "*Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*";
- VISTO** il D.l.vo 27 luglio 1999, n. 272, recante "*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*";
- VISTO** il Regolamento per il servizio integrato antincendio del Porto di Venezia, approvato con Ordinanza n.61/2001 della Capitaneria di porto di Venezia;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020), recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*".
- VISTE** le linee guida per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i porti di Venezia e Chioggia – Procedura interfaccia banchina nave, emanate dall'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità operativa dello scalo commerciale, preservando i necessari standard qualitativi del servizio integrativo antincendio in ambito portuale;

RITENUTO NECESSARIO adottare misure tecnico-operative aggiuntive volte a garantire le attività antincendio di vigilanza, scoperta, allarme e primo intervento a bordo delle navi in sosta nel porto di Venezia, che trasportano e/o movimentano merci pericolose infiammabili ovvero svolgono lavori con uso di fiamma.

ORDINA **Articolo Unico**

A bordo delle navi ormeggiate nel porto di Venezia, che trasportano e/o movimentano merci pericolose infiammabili ovvero svolgono lavori con uso di fiamma è fatto obbligo di adottare le seguenti misure aggiuntive in materia antincendio, al fine di garantire una più tempestiva risposta in caso di emergenza:

- al termine dell'ormeggio della nave, il comando di bordo deve verificare il corretto funzionamento dell'impianto fisso antincendio (compreso la pompa antincendio di emergenza). L'esito del controllo effettuato deve essere annotato sul giornale nautico di bordo;
- l'impianto antincendio di bordo deve essere mantenuto in pressione per la durata della sosta in porto;
- in caso di esecuzione di lavori con fiamma, devono essere predisposte almeno due manichette antincendio nell'area oggetto di intervento, debitamente collegate all'impianto fisso;
- l'equipaggio deve essere pronto ad intervenire in caso di emergenza, a tal fine le dotazioni antincendio individuali devono essere pronte all'uso.

Le prescrizioni sopra riportate sono da considerarsi temporanee ed hanno valore esclusivamente per il periodo di emergenza COVID-19 attualmente in atto.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, I contravventori delle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 C.N., e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivati a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
*(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*